

**COMUNE DI RIVALTA DI TORINO**

**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA  
MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 18 dicembre 2003  
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 24 novembre 2017 e successivamente  
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 18 dicembre 2019

# **INDICE**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

## **TITOLO II**

### **ACCERTAMENTO DEI DECESSI E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE CHIUSURA FERETRI**

Articolo 7

### **TRASPORTO DEI CADAVERI ONORANZE FUNEBRI**

Articolo 8

Articolo 9

### **RISCONTRI DIAGNOSTICI AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

Articolo 10

## **TITOLO III**

### **INUMAZIONE**

Articolo 11

### **TUMULAZIONE E CONCESSIONI LOCULI CINQUANTENNALI**

Articolo 12

### **CREMAZIONE**

Articolo 13

### **RETROCESSIONI di LOCULI E CELLETTE**

Articolo 14

### **PERMESSI DI SEPPELLIMENTO**

Articolo 15

### **SEPOLTURE ORDINARIE E PARTICOLARI**

Articolo 16

### **CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA**

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

### **CONCESSIONI E CONTRATTI**

Articolo 20

## **DURATA DELLE CONCESSIONI RINNOVO**

Articolo 21

## **TITOLO IV**

### **ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Articolo 22

## **AVVISI DI SCADENZA**

Articolo 23

## **SMALTIMENTO MATERIALI**

Articolo 24

## **TITOLO V**

### **RECUPERO SALME**

Articolo 25

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**

Articolo 26

Articolo 27

## **APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO**

Articolo 28

## **DIVIETI**

Articolo 29

## **PULIZIA E ORNAMENTO DI TOMBE E FOSSE**

Articolo 30

## **TITOLO VII**

### **EPIGRAFI EDICOLE E SEGNI FUNERARI**

Articolo 31

## **LAPIDI CAMPI COMUNI**

Articolo 32

## **MODALITA' PER RICHIESTA COSTRUZIONE OPERE FUNERARIE PER SEPOLTURA PARTICOLARI**

Articolo 33

## **NORME PER L'ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORO IN GENERE NEL CIMITERO COMUNALE**

Articolo 34

## **TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI**

Articolo 35

Articolo 36

## **COLLAUDO FINE LAVORI PROGETTI**

Articolo 37

**TRASPORTO MATERIALI DA COSTRUZIONE**

Articolo 38

**DIVIETO DI ESECUZIONE LAVORI**

Articolo 39

**VIOLAZIONE DELLE NORME EDILIZIE**

Articolo 40

**TITOLO VIII**

**NORMA TRANSITORIA**

Articolo 41

**NORMA FINALE**

Articolo 42



## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **ART.1**

Il presente Regolamento stabilisce le norme relative al servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero

Per tutto quanto non disciplinato espressamente, si osservano le norme contenute nel:

- Codice Civile
- Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e aggiunte;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

#### **ART.2**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

#### **ART.3**

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque forma l'abbia espressa.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine che segue: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti o in caso di mancanza dei sopra citati le persone conviventi di fatto da almeno due anni.
3. L'ordine suesposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, l'estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.

## **TITOLO II**

### **ACCERTAMENTO DEI DECESSI E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

#### **ART.4**

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è avvenuta, da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato. In loro mancanza è fatta da persona informata del decesso. Qualora non si conosca il luogo della morte, la dichiarazione va fatta all'ufficiale dello stato civile dove il cadavere è deposto.
2. Qualora la morte avvenga in ospedale o altro istituto la dichiarazione è effettuata ai sensi del comma 3, dell'art. 72 del DPR 396/2000.
3. I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco le cause di morte.
4. Se la morte è avvenuta senza assistenza medica l'obbligo della denuncia della presunta causa di morte spetta al medico necroscopo o al medico incaricato di eseguire l'autopsia.
5. La denuncia obbligatoria delle cause di morte di cui sopra deve essere fatta entro 24 ore dalla morte su apposita scheda predisposta dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT. Il comune in cui è avvenuto il decesso deve inviare copia di tale scheda, entro 30 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale-Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, come previsto dall'art. 1 del D.P.R. 285/1990.
6. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'Elenco del Ministero della Sanità, il comune informa immediatamente l'ASL del luogo dove è avvenuto il decesso.
7. In caso di morte di persona a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte va fatta ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del D.P.R.285/1990.

#### **ART.5**

1. Qualora la morte dipenda da cause delittuose o non naturali, il Sindaco deve estendere la denuncia all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
2. Chiunque abbia notizia di un decesso avvenuto senza assistenza o rinviene un cadavere in qualsiasi luogo deve darne notizia all'Autorità Municipale o di Pubblica Sicurezza affinché provveda al trasporto della salma presso la struttura idonea al ricovero della stessa.
3. Chi rinviene membra, parti di cadavere o ossa umane deve darne immediata notizia al Sindaco che provvede a comunicare il rinvenimento all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ASL, che a sua volta incarica dell'esame del materiale il medico necroscopo a comunica i risultati dell'accertamento al Sindaco e a all'Autorità Giudiziaria, che deve rilasciare il nulla osta al seppellimento.

## **ART.6**

1. La visita del medico necroscopo, nominato dall'ASL competente, deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e, comunque, non dopo le 30 ore.
2. Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000 – Regolamento dello Stato Civile – l'autorizzazione per il seppellimento della salma, nelle forme comuni o subordinate all'adozione di particolari misure, è rilasciata dal Ufficiale dello Stato Civile, il quale la può accordare solo se sono trascorse 24 ore dal decesso e se è pervenuto agli atti il certificato del medico necroscopo. Le stesse condizioni valgono per il seppellimento nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane.
3. Per i nati morti e i prodotti abortivi si fa riferimento all'art. 7 del D.P.R. 285/1990.

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI** **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE** **CHIUSURA FERETRI**

## **ART.7**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo con registrazione non inferiore a 20 minuti continuativi.
2. Il cadavere non può essere rimosso dal luogo di morte, né vestito, né collocato nel feretro prima dell'accertamento del decesso da parte di un medico.
3. Nel caso di morte improvvisa o qualora sussistano dubbi di morte apparente l'osservazione può essere protratta fino a 48 ore a giudizio del medico necroscopo.
4. Il Sindaco, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL, può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore qualora la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano.
5. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi e devono rimanere in condizioni da permettere eventuali manifestazioni di vita.
6. Per quanto concerne i "depositi di osservazione" e gli "obitori" si rimanda a quanto stabilito dal capo III del D.P.R. 285/1990.
7. La chiusura del feretro deve essere operata secondo le disposizioni sotto indicate ed a norma dell'art. 30 del D.P.R. 285/1990. Prima di procedere alla chiusura del feretro occorre assicurarsi che lo stesso risponda alle norme di cui all'art. 31 o all'art. 34 del presente regolamento, a seconda del tipo di seppellimento da effettuarsi. In caso contrario occorre rifiutarsi di far procedere alla chiusura del feretro, invitando gli interessati a provvedere a sostituirlo con un altro che corrisponda alle prescrizioni di cui sopra, notificando il fatto immediatamente al Sindaco.
8. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'elenco del Ministero della Sanità o quando dalla denuncia di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività si applicano le disposizioni dell'art. 18 del D.P.R. 285/1990.
9. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.P.R. 285/1990.
10. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività si applica parimenti il disposto del citato art. 18.



**TRASPORTO DEI CADAVERI**  
**ONORANZE FUNEBRI**

**ART.8**

1. Di norma nei giorni di domenica, capodanno, Natale, Pasqua, 1° novembre, Epifania, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre e del Santo Patrono, non hanno luogo trasporti funebri. Per gravi motivi il Sindaco potrà autorizzarle.
2. Nei giorni feriali l'orario dei trasporti con esequie nel Comune è il seguente: mattina ore 9.00 e 12.00; pomeriggio: ore 14.00 e 16.30.
3. In occasione di doppie festività si effettueranno i servizi funebri nella mattinata della seconda festività.
4. Nel momento in cui si verificano tali deroghe, il Sindaco stabilisce gli orari in cui si possono svolgere le sepolture.

**ART.9**

1. Il trasporto dei cadaveri è regolato dalle disposizioni del capo IV del D.P.R. 285/1990 ed è autorizzato dal Sindaco.
2. Per i trasporti all'estero o dall'estero si applica la convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con regio decreto 1.7.1937, n. 1379 e la circolare Prefettura del 8.4.2003.
3. Il trasporto è autorizzato, su disposizione del coniuge o, in difetto, del parente più stretto
4. La famiglia del defunto, o una ditta incaricata, nel richiedere all'Ufficio Comunale il trasporto della salma deve indicare l'ora e la via da percorrere. Il Sindaco può mutare l'ora e/o l'itinerario del trasporto per esigenze di servizio e viabilità.
5. E' vietato il trasporto a mano dei feretri. Eccezionalmente può essere autorizzato dal Sindaco.
6. Se sussistono ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del cadavere si effettui con solennità e accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente indispensabili al rito funebre.
7. Il feretro non può sostare in luogo pubblico o aperto al pubblico che per il tempo necessario al compimento delle cerimonie.
8. Durante l'accompagnamento funebre di personaggi illustri, il Sindaco può prescrivere la chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici, inoltre può disporre che sia inalberata sugli edifici pubblici la bandiera tricolore a mezz'asta.
9. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone, residenti in vita nel comune, dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri.
10. Le spese funerarie relative ai cadaveri di persone decedute nel territorio comunale, per le quali non sia giunta richiesta di funerali all'ufficio di stato civile e di persone appartenenti a famiglie indigenti che, in relazione ad apposita attestazione rilasciata dal servizio di assistenza sociale, non risultino in grado di sostenere le spese del funerale, sono a carico del comune.

**RISCONTRI DIAGNOSTICI AUTOPSIE**  
**E TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

**ART.10**

1. Per quanto concerne i riscontri diagnostici si applicano le disposizioni del capo V e del capo VIII del D.P.R. 285/1990.

**TITOLO III**

**INUMAZIONE**

**ART.11**

1. L'area del Cimitero comunale è divisa in diverse zone destinate a sepolture ordinarie e particolari.
2. Le zone destinate alle inumazioni sono divise in campi per adulti e campi per bambini.
3. In tali zone i posti sono fissati secondo un piano regolatore, distribuiti in tanti riquadri l'uno accanto all'altro, in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta o ai viali di comunicazione ed a norma dell'art. 58 del D.P.R. 285/90.
4. L'occupazione delle fosse per inumazione deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro, occupando fila per fila, fino all'estremità opposta, procedendo senza soluzione di continuità, in modo, però, da lasciare un interspazio tra una e l'altra fossa per potervi circolare.
5. Le fosse nei campi di inumazione sono scavate alla profondità ed estensione previste dagli articoli 71, 72 e 73 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
6. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo e una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
7. La cassa delle salme destinate ai campi di inumazione deve essere conforme alle disposizioni dell'art. 75 del DPR 285/90.
8. La tumulazione di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari è un servizio gratuito, ai sensi della legge 28 febbraio 2001, n.26, di conversione del D.L. 27 dicembre 2000, n.392.

**TUMULAZIONE E**  
**CONCESSIONE LOCULI CINQUANTENNALI**

**ART.12**

1. I loculi e le cellette (ossario e cinerarie) per tumulazione individuale sono approntati dal Comune e sono concessi per 50 anni, con decorrenza dalla stipulazione del relativo contratto.
2. Le caratteristiche tecniche di costruzione sono conformi alle previsioni dell'art. 76 del DPR 285/90 e del Regolamento Regionale per il Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n.7/R.
3. Ogni loculo ed ogni celletta portano un numero di distinzione e quando viene introdotto un feretro o un'urna o cassetta vengono chiusi a mattoni pieni ad una testa intonacati nella parte esterna. E' permessa la chiusura del loculo e della celletta con elementi di pietra naturale o con lastra di cemento vibrato o altro materiale con le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
4. All'esterno deve essere indicato il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto. Tali iscrizioni devono essere effettuate in rilievo con caratteri in ottone o altro materiale inalterabile.
5. L'assegnazione dei loculi e delle cellette avviene partendo dalla sinistra di ogni singola parete, utilizzando due colonne per volta, con possibilità di scelta, fino ad esaurimento dell'ultima sepoltura del gruppo per poi ripartire con le stesse modalità con altre due colonne attigue. E' possibile derogare a tale regola in presenza di concessionari o parenti del defunto entro il primo grado in linea retta e entro il secondo grado in linea collaterale con problematiche di salute, opportunamente certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che impediscono di utilizzare le scale in dotazione al cimitero.
6. La concessione dei loculi può avvenire solo nel caso in cui vi sia la necessità di tumulazione di un feretro, fatte salve le eccezioni di cui ai quattro punti seguenti.
7. La concessione dei loculi può essere rilasciata in favore del coniuge o dell'unito/a civilmente in vita che abbia compiuto il sessantesimo anno di età, qualora la stessa riguardi due loculi adiacenti, previa domanda da presentarsi al momento del decesso da parte del coniuge o unito/a civilmente superstite.
8. La concessione può essere, altresì, rilasciata a persona vivente che abbia compiuto il settantesimo anno di età, sia residente da almeno un anno e non abbia parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado.
9. La concessione di loculi può essere rilasciata a favore di persona vivente alla quale è stata accertata una percentuale di invalidità, debitamente attestata dal Servizio Sanitario Nazionale, pari o superiore al 74%, purché la persona sia residente nel Comune di Rivalta di Torino da almeno un anno. In tale circostanza, se richieste contestualmente a quella della persona invalida, potranno essere rilasciate ulteriori concessioni di loculi adiacenti (fino ad un massimo di tre, compresa quella dell'invalido) anche al coniuge/all'unito/a civilmente ed

in assenza, ai parenti di primo grado in linea retta delle persone invalide, purché il coniuge / unito/a civilmente o i parenti abbiano compiuto il settantesimo anno di età e siano anch'essi residenti nel Comune da almeno un anno.

10. Nel caso di decesso di persona di stato libero, già coniugata o già unita civilmente, a cui è stata accertata una percentuale di invalidità, debitamente attestata dal Servizio Sanitario Nazionale, pari o superiore al 74% e la persona sia stata residente nel Comune di Rivalta di Torino almeno un anno prima del decesso, è possibile rilasciare contestualmente a quella del defunto invalido, ulteriori concessioni di loculi adiacenti (fino ad un massimo di tre, compresa quella dell'invalido) a favore dei parenti di primo grado in linea retta del defunto invalido, purché gli stessi parenti abbiano compiuto il settantesimo anno di età e siano anch'essi residenti nel Comune da almeno un anno.
11. I feretri destinati alla tumulazione devono essere conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e delle normative regionali.
12. Qualora le dimensioni del loculo e della celletta lo consentano è ammessa la tumulazione congiunta in un medesimo loculo di un feretro e una cassetta ossaria o cineraria, ovvero in una celletta di due cassette ossarie o cinerarie.

## **CREMAZIONE**

### **ART.13**

1. La cremazione è un servizio pubblico gratuito solo per le salme di persone indigenti ai sensi della legge 28 febbraio 2001, n.26, di conversione del D.L. 27 dicembre 2000, n.392. Il costo di tale servizio è corrisposto direttamente dall'Amministrazione Comunale al gestore dell'impianto di cremazione.
2. Nessun cadavere può essere cremato prima che siano trascorse 24 ore dalla morte o 48 nel caso di morte improvvisa.
3. La cremazione deve essere autorizzata dall' Ufficiale Stato Civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le modalità previste dall'art.3 della legge 30 marzo 2001, n.130.
4. L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante e controfirmato dalla medicina legale competente per territorio (come prevede la vigente normativa regionale) dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata dall'autorità giudiziaria la cremazione può avvenire dopo specifico nulla osta dell'autorità giudiziaria stessa.
5. Dopo la cremazione le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto stesso.
6. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere dette urne.
7. L'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare la dispersione delle ceneri sulla base della volontà del defunto, e del disposto della legge 30 marzo 2001, n. 130.
8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Restano ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 24,27, 28 e 29 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale.

## **RETROCESSIONI DI LOCULI E CELLETTE**

### **ART.14**

1. Occorrendo per volontà della famiglia, o degli eredi, che un cadavere sia rimosso da un loculo o da una celletta ossaria o cineraria, il loculo o la celletta, ritornano a disposizione dell'Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni:
  - a) se l'uso ha avuto una durata non superiore a due anni viene rimborsato il 50% della somma pagata, se trattasi di loculo in prima, seconda e terza fila, o di qualsiasi celletta, oltre nulla è dovuto. Per i loculi in quarta e quinta fila il rimborso è pari al 30% della somma pagata;
  - b) nel caso non vi sia stata utilizzazione alcuna, il loculo o la celletta in concessione ritorna a disposizione dell'Amministrazione comunale ed il canone a suo tempo pagato viene riconosciuto per intero, sempre che lo stesso titolare richieda ed ottenga una concessione cimiteriale il cui prezzo risulti di importo superiore;
  - c) nel caso in cui non vi sia stata utilizzazione del loculo o celletta e si dimostri il trasferimento in altro comune della residenza del titolare o il trasferimento della salma dell'avente diritto, la concessione ritorna a disposizione dell'Amministrazione comunale, ed il canone a suo tempo pagato viene riconosciuto nella misura del 50% se la rinuncia è effettuata entro un anno, oltre l'anno al rinunciante nulla è dovuto.

## **PERMESSI DI SEPPELLIMENTO**

### **ART.15**

1. Ogni salma deve essere sepolta nel Cimitero Comunale, salvo i casi particolari previsti dalla legge. Nessun cadavere può essere ricevuto per essere sepolto nel Cimitero Comunale, senza la presentazione al responsabile del servizio di custodia del cimitero stesso, del certificato di nulla osta rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune. Per i cadaveri provenienti da altri comuni o dall'estero, occorre presentare il decreto che autorizza il trasporto ai sensi degli articoli 24 e 27 del D.P.R. 285/1990.

## **SEPOLTURE ORDINARIE E PARTICOLARI**

### **ART.16**

1. Sono a inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione le sepolture nei loculi, nelle cellette ossario, nelle cellette cinerarie e nelle tombe di famiglia.
2. Nelle sepolture ordinarie e comuni si ripongono i cadaveri delle persone che vi hanno diritto in base all'art. 26 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
3. Nelle sepolture particolari si ripongono i cadaveri delle persone che vi hanno diritto per concessione acquisita.

## CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA

### **ART.17**

1. Le concessioni di aree per sepolture particolari individuali e per la costruzione di cappelle e cripte ad uso familiare o per collettività sono rilasciate dal Dirigente del Settore Tecnico competente, nel rispetto della normativa vigente, sulla base delle previsioni del titolo VII del presente regolamento, con idoneo atto dal quale risulti la specie della concessione e la indicazione dell'eseguito pagamento dell'importo dovuto in base alla tariffa in vigore.
2. Le spese del contratto sono a carico del concessionario.
3. Le superfici per le concessioni sono fissate dall'allegato A.
4. La stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, ad esclusione del caso di eredità, salvo che la stessa sepoltura non sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.
5. Le sepolture in oggetto hanno durata di 99 anni.
6. Il concessionario, i suoi eredi od aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati all'osservanza delle norme in materia di polizia mortuaria, edilizi ed igiene del cimitero, nonché delle disposizioni particolari risultanti dal contratto di concessione.
7. Se più sono i titolari di una concessione, la loro responsabilità circa l'osservanza degli obblighi è solidale, e qualsiasi diritto dovrà essere esercitato con il consenso della totalità dei concessionari. L'assenso potrà essere prestato anche a mezzo di procuratore.
8. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo;
  - b) quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
9. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità, previa apposizione di una palina avviso e pubblicazione della diffida all'Albo Comunale e in quello del cimitero, per la durata di 180 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà dichiarata la decadenza con provvedimento della Giunta Comunale e l'area e la costruzione torneranno a disposizione del Comune.

### **ART.18**

1. Nelle cripte e cappelle private, non possono esservi depositate in via definitiva, che le salme del concessionario e dei suoi familiari o delle persone contemplate nell'Ordinamento dell'Ente concessionario nell'atto di concessione.
2. Fanno parte del concessionario il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti coi rispettivi coniugi, i collaterali e gli affini, fino al sesto grado. Se il concessionario è un ente od una convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti all'ente o alla convivenza.
3. La disponibilità dei posti sia in loculi che in cellette della sepoltura privata, si intende assegnata in parti uguali alle famiglie dei titolari, gli stessi possono, nell'atto di concessione, procedere ad una diversa divisione tra di loro.
4. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, e nel caso di più concessionari con il consenso di tutti, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro

conviventi, come da certificato di stato di famiglia. E' altresì consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari stessi, come da dichiarazione di questi ultimi. In entrambi i casi previo pagamento di apposito diritto.

5. Sia nelle cappelle che nelle cripte di famiglia il deposito dei feretri deve essere effettuato singolarmente per ciascun loculo, il quale verrà chiuso e sigillato ai sensi dell'art. 76 del DPR 285/90.
6. Le cappelle e le cripte non possono avere alcuna apertura, sia di luce che di passaggio, comunicante con l'esterno del cimitero.
7. Il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.
8. La titolarità della concessione è trasmissibile per successione legittima o testamentaria. In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile entro dodici mesi dalla data del decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
9. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata, previo pagamento della tariffa stabilita al momento della scadenza.
10. Nel caso che gli eredi e gli aventi causa dell'originario concessionario non siano reperibili, sulla tomba sarà apposta una palina avviso relativa alla scadenza della concessione e sarà affisso all'ingresso del cimitero l'avviso di scadenza. Nel caso in cui non vi sia richiesta di rinnovo, entro sei mesi dalla data dell'avviso stesso, le opere costruite sull'area passeranno di proprietà del Comune, senza alcun rimborso.
11. Nelle sepolture di famiglia le salme possono essere estumulate, previo pagamento della relativa tariffa, quando sia trascorso il tempo necessario per la mineralizzazione (almeno 40 anni).

#### **ART.19**

1. La tumulazione provvisoria in tomba privata è autorizzata solo in caso di completo esaurimento dei loculi del Comune nel locale Cimitero ed in attesa di nuovi loculi o campi di inumazione ovvero in attesa di ultimazione di edicola o cripta, previo pagamento di un diritto fisso e di una cauzione secondo la vigente tariffa cimiteriale..
2. In tale ultimo caso la salma decorso un anno potrà rimanere nella tomba in oggetto per un altro anno, con motivata richiesta, con ulteriore pagamento del relativo diritto fisso secondo la vigente tariffa cimiteriale. Allo scadere di tale periodo sarà sistemata definitivamente nel locale Cimitero, nella nuova concessione nel frattempo ultimata ed acquisita.
3. Qualora nel termine stabilito dal punto precedente si sia provveduto alla sistemazione definitiva della salma depositata provvisoriamente in tomba privata, sarà rimborsata la cauzione versata, previa regolare domanda in bollo, a cui dovrà essere allegata la ricevuta del deposito di garanzia.
4. Qualora nei suddetti termini, gli aventi causa non abbiano provveduto alla sistemazione definitiva della salma, con l'acquisto di una sepoltura particolare, provvederà direttamente il Comune, a proprio insindacabile giudizio, alla sistemazione della salma in campo comune, previo addebito del costo relativo nei confronti di eventuali eredi del de cuius e contemporaneo incameramento dell'importo di deposito di garanzia, di cui al comma precedente.
5. A titolo di garanzia del trasferimento della salma nel termine stabilito, saranno versate alla Tesoreria Comunale oltre alla cauzione la tariffa comunale di occupazione provvisoria di tomba privata. Non è dovuta alcuna quota di occupazione, né la cauzione, per il deposito

altrove di salme o resti di salme, durante il rifacimento o il ripristino della tomba di famiglia, quando il progetto sia approvato.

## **CONCESSIONI E CONTRATTI**

### **ART.20**

1. La concessione per sepoltura privata è considerata dal comune cosa fuori dal commercio e, perciò, dichiarata non cedibile a terzi.
2. la concessione estende i propri effetti secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 17 ed, eventualmente, secondo le indicazioni testamentarie del concessionario in favore delle persone indicate nel citato art.18, comma 4.
3. Per ottenere la concessione l'interessato deve presentare domanda in bollo al Dirigente del Settore competente per materia con l'indicazione degli estremi della sepoltura prescelta e delle generalità della salma (delle salme, dei resti, delle ceneri) da tumularsi.
4. La concessione amministrativa è regolata da convenzione, le cui spese sono a carico del concessionario.
5. Alla stipulazione del contratto di concessione, il concessionario dovrà dimostrare l'avvenuto versamento della tariffa e delle spese contrattuali alla Tesoreria Comunale. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.

## **DURATA DELLE CONCESSIONI. RINNOVO**

### **ART.21**

1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie sono cinquantennali.
2. Alla scadenza della concessione gli aventi titolo hanno facoltà di richiedere il rinnovo per ulteriori venti anni, non prorogabili, dietro corresponsione della relativa tariffa.
3. Se alla scadenza della concessione del loculo, eventualmente prorogata come sopra, la salma non fosse in condizioni di completa mineralizzazione e, quindi, non si potesse procedere alla raccolta dei resti, si provvederà ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

## **TITOLO IV**

## **ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

### **ART.22**

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono durante tutto l'anno e comunque alla scadenza del decennio e sono regolate dal Sindaco.



2. Le fosse liberate dai resti si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni straordinarie, tranne quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si eseguono dall'1/10 al 30/4, quando la salma viene esumata prima del prescritto turno di rotazione. Dette esumazioni sono autorizzate dal Sindaco e hanno luogo quando la salma deve essere trasportata in altre sepolture o essere cremata. Non sono autorizzate esumazioni prima che siano trascorsi due anni dall'inumazione, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria oppure su richiesta degli aventi diritto e previo parere favorevole della competente servizio di igiene e sanità pubblica.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda al capo XVII del DPR 285/90.
5. Le salme che risultassero non decomposte all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione potranno:
  - a) essere lasciate nella propria fossa;
  - b) essere cremate dietro richiesta dei parenti aventi titolo, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.7.1998.
6. I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine potranno essere raccolti in apposite cellette ossario, a spese dei familiari, oppure depositate nell'ossario comune.
7. I resti mortali di cui al comma precedente potranno altresì essere cremati secondo quanto previsto dalle circolari del Ministero di Sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31.7.1998.
8. In qualunque momento è ammessa la cremazione dei resti ossei su semplice richiesta e a carico degli aventi titolo.
9. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica il RD 23.12.1965, n. 2701:
10. Non sono ammesse estumulazioni quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altre salme, salvo che su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
11. L'esumazione o estumulazione straordinaria può essere autorizzata dal Sindaco su richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, solo nei seguenti casi:
  - a) per trasferimento di salma fuori comune;
  - b) per cremazione;
  - c) per trasferimento in tomba di famiglia;
  - d) per trasferimento in loculo o celletta ossario.
12. Le estumulazioni straordinarie da loculi o cellette costituiscono rinuncia alla concessione e danno diritto al rimborso della tariffa pagata nei casi in cui è consentito dal presente regolamento.
13. Le estumulazioni straordinarie per traslazioni da loculi a tombe o viceversa oppure tra loculi possono essere autorizzate dal Sindaco ed effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

## **AVVISI DI SCADENZA**

### **ART.23**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
2. Le scadenze delle sepolture non sono comunicate con singoli avvisi alle famiglie interessate, bensì sui campi e nei gruppi di loculi o cellette, almeno sei mesi prima delle relative scadenze sono collocate apposite e ben visibili paline recanti l'avviso di scadenza.

3. Alla scadenza del termine stabilito, si procederà alle esumazioni o estumulazioni pur non presentandosi alcun familiare.

### **SMALTIMENTO MATERIALI**

#### **ART.24**

1. Lo smaltimento dei materiali provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni avviene secondo quanto prevede, al riguardo, il D.L. 5.2.1997, n. 22 e successive norme di attuazione.

### **TITOLO V**

#### **RECUPERO SALME**

#### **ART.25**

1. Il servizio di recupero salme è di competenza del Comune e la gestione è affidata con appalto a terzi.

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**

#### **ART.26**

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga chiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza al momento del decesso o che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni.
- c) le persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma che abbiano già sepolto nel cimitero il coniuge o un parente di primo grado ovvero le persone non domiciliate in vita nel comune, ma che abbiano un parente in vita di primo grado residente presso il comune che ne formuli richiesta;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i nati morti ed i resti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
- f) i resti mortali delle persone sopraelencate.

2. Nel cimitero possono anche essere ricevuti, fatta eccezione per le fosse comuni:

- a) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, non residenti in vita in esso, e non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.
- b) i resti mortali delle persone di cui al precedente punto 2 a).

#### **ART.27**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.
2. Al cimitero deve essere assicurato un servizio di custodia.
3. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990, inoltre tiene aggiornato il registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni e di qualsiasi altra variazione come specificato nel seguente art. . Lo stesso è tenuto alla regolare compilazione dei registri suddetti ed ha altresì l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico una copia del presente Regolamento e una copia delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.
4. I registri di cui sopra devono essere presentati ad ogni richiesta dell'organo di controllo.
5. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

#### **APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO**

#### **ART.28**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo un apposito orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e affisso all'entrata del cimitero stesso.
2. Nell'ambito di tale orario viene preordinato dall'Ufficio dello Stato Civile l'orario dei servizi funebri che concordi con quello del cimitero ed ogni altro servizio da effettuarsi all'interno del medesimo, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Il cimitero rimane aperto solo nell'orario prefissato. Nelle altre ore dovrà essere sempre chiuso a chiave sotto la responsabilità dell'incaricato del servizio di custodia.

## **DIVIETI**

### **ART.29**

1. E' vietato l'ingresso nel cimitero:
  - a) alle persone in stato di ebbrezza, ovvero che con il loro contegno giustificano il timore di possibili disordini;
  - b) quando per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna se ne ravvisi l'opportunità;
2. E' vietato parimenti entrare nel cimitero in bicicletta e percorrerne i viali.
3. La circolazione dei veicoli addetti al trasporto dei materiali è regolata dall'Ufficio Tecnico.
4. Per il rispetto alla dimora dei morti è vietato :
  - a) fumare;
  - b) consumare cibi;
  - c) introdurre cani o altri animali;
  - d) tenere un contegno chiassoso ed irriverente;
  - e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - f) appendere alle tombe indumenti o altri oggetti;
  - g) accumulare la neve sgombrata sulle tombe o sui tumuli vicini.
5. E' vietato accendere ceri o lumini che possano causare danni, imbrattare o essere causa di incendi.
6. Sulle tombe non di appartenenza è vietato, senza opportuna autorizzazione toccare o rimuovere fiori, arbusti ghirlande, ricordi di qualsiasi genere, lapidi o monumenti.
7. E' parimenti vietato prendere copia o fotografie delle opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco.

## **PULIZIA E ORNAMENTO DI TOMBE E FOSSE**

### **ART.30**

1. Il lavaggio e la pulizia delle tombe e delle lapidi sono generalmente consentiti tutti i giorni, eccettuati quelli festivi, durante l'orario di apertura del cimitero, salvo limitazioni eccezionalmente stabilite.
2. E' vietata la posa o dimora di piante sia presso le tombe che nelle aiuole delle medesime e sia nelle fosse individuali, senza preventiva autorizzazione.

## **TITOLO VII**

### **EPIGRAFI EDICOLE E SEGNI FUNERARI**

#### **ART.31**

1. Nessuna opera o posa di lapidi o relativo intervento di riparazione può essere eseguita nel cimitero senza la regolare autorizzazione rilasciata dal competente Settore Tecnico.

### **LAPIDI CAMPI COMUNI**

#### **ART.32**

1. Sulle tombe dei campi comuni non si possono erigere monumenti, ma è solo consentita la posa di una lapide poggiante su basamento in cemento.
2. La lapide costituita da un solo blocco sarà di materiale appropriato e avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm.50, larghezza cm. 50 e altezza cm. 10/15.
3. E' assolutamente vietata la posa di coprifosse.
4. Per la posa di lapidi in campi comuni, il marmorista dovrà presentare apposita domanda al Settore Tecnico competente, riportante le indicazioni del tipo di lapide e la dicitura da iscriverne sulla medesima.
5. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta senza risposta da parte dell'autorità competente, si potrà procedere alla posa della lapide.
6. Tutti i manufatti e le opere poste sulle tombe comuni dovranno restare sul posto sino allo sgombero totale del campo per le esumazioni, al fine della rinnovazione ordinaria del medesimo.
7. Detti materiali all'atto della rimozione passeranno di proprietà del Comune.

### **MODALITA' PER RICHIESTA COSTRUZIONE OPERE FUNERARIE PER SEPOLTURE PARTICOLARI**

#### **ART.33**

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990, n.285.
2. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto e di speculazione.
3. I progetti di costruzione di sepolture private debbono conseguire il permesso di costruzione, oppure devono essere assoggettate a DIA, nei termini di cui all'art.35.
4. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

5. Il concessionario dovrà rispettare le disposizioni dell'allegato A recante "modalità da osservare per la presentazione di progetti edilizi occorrenti per la costruzione di tombe gentilizie nel cimitero comunale".
6. I concessionari di sepoltura privata devono tenere le costruzioni in condizioni decorose di aspetto e conservazione, provvedendo ai restauri e al rinnovamento delle coloriture e delle iscrizioni, quando necessari, nonché alla regolare conservazione dei tumuli di terra, alla continua pulizia delle tombe e delle opere funerarie. Ogni lavoro di intervento che ecceda l'ordinaria manutenzione deve essere preventivamente autorizzato e richiesto con domanda in carta legale.
7. Quando, malgrado l'invito fattogli, un concessionario non esegua i lavori di restauro che l'Amministrazione Comunale giudichi necessari, la stessa potrà ordinarne l'esecuzione o provvedere altrimenti a maggiori spese del concessionario.
8. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi o simboli secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura.
9. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto.
10. Sulla lapide di chiusura di loculi o cellette devono essere indicati il nome, il cognome e le date di nascita e morte del defunto.
11. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far rimuovere le lapidi, le corone o simili ogni qual volta le giudichi indecorose.
12. Allo scadere delle concessioni, qualora le stesse non siano rinnovate, le lapidi e le opere d'arte ivi sistemate passano di proprietà del comune.
13. Nel caso di rinuncia alla concessione i concessionari non possono disporre delle lapidi e opere consimili, se non dopo avere ottenuto una speciale autorizzazione.

## **NORME PER L'ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI IN GENERE NEL CIMITERO COMUNALE**

### **ART.34**

1. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nel cimitero, escluse le ordinarie manutenzioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Settore Tecnico competente. Inoltre, per la costruzione di nuove edicole o cripte, dovrà essere richiesta la presenza di un tecnico del Settore Lavori Pubblici prima dell'inizio lavori, per la verifica del tracciamento; il relativo verbale dovrà essere allegato alla comunicazione di inizio lavori.

## **TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI**

### **ART.35**

1. Per l'esecuzione dei lavori nel cimitero, relativi a edicole o cripte sotterranee con monumento soprastante, è prescritto il termine di 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, entro i quali devono essere ultimati i lavori stessi. Per eventuali opere scultoree sono accordati successivi 24 mesi.
2. Trascorsi i termini di cui sopra, ove l'opera non fosse ancora ultimata, si dovrà far luogo, da parte del concessionario, all'inoltro di apposita domanda di proroga dei termini, qualora la

richiesta possa essere accolta, in considerazione delle motivazioni della stessa, potrà essere concessa una proroga non superiore a 4 mesi.

3. A termini scaduti i concessionari saranno diffidati all'ultimazione dei lavori, entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sarà richiesto il pagamento di un terzo del valore della concessione medesima, in carenza verrà pronunciata la decadenza dalla concessione.

#### **ART.36**

1. La l'autorizzazione all'esecuzione di opere nel cimitero o copia della DIA dovranno, a cura dell'imprenditore, essere presentati al responsabile del servizio di custodia del cimitero all'atto dell'introduzione dei materiali o dell'inizio dei lavori.

### **COLLAUDO - FINE LAVORI - PROGETTI**

#### **ART.37**

1. A lavori ultimati dovrà essere richiesta l'agibilità, ai sensi degli articoli 24 e 25 del DPR 380/2001 e del D.Lgs. 301/2002. Nessuna tumulazione di salme sarà permessa per le nuove opere che non risultino regolarmente collaudate.
2. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre ad evitare danni alle tombe ed opere pubbliche o private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare pericoli o disgrazie alle persone che devono, per ragioni personali, transitare nelle adiacenze dei lavori. Sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune ed il personale addetto alla direzione e sorveglianza del cimitero.
3. Per l'esecuzione delle opere, gli imprenditori potranno occupare, previa apposita autorizzazione, il suolo pubblico limitrofo per deposito materiale e attrezzi, ma non potranno assolutamente depositare materiale ed attrezzi su tombe e su aree già concesse a privati, senza l'autorizzazione degli interessati. Al termine dei lavori dovranno immediatamente provvedere a ripristinare le adiacenze dell'opera occupate e ad asportare i materiali di sopravanzo. In caso di inottemperanza alle dette prescrizioni provvederà il Comune a spese dell'interessato.

### **TRASPORTO MATERIALI DA COSTRUZIONE**

#### **ART.38**

1. Per il trasporto nel cimitero dei materiali sia da costruzione come di rifiuto e per il transito dei mezzi relativi, si dovrà percorrere l'itinerario fissato dal responsabile del servizio di custodia, su ordine del Settore Tecnico competente.
2. Tutto il materiale proveniente dagli scavi di costruzione che dalle opere di demolizione, come pure il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato in discariche autorizzate. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare una parte dei materiali di scavo, per rialzamento e livellazione del campo e, in questo caso, ne darà ordine specifico

all'imprenditore dei lavori, il quale dovrà provvedere al trasporto ed allo spianamento, sotto le direttive del Settore Tecnico Lavori Pubblici.

## **DIVIETO DI ESECUZIONE LAVORI**

### **ART.39**

1. Per tutte le opere da eseguirsi dovranno essere osservate le vigenti disposizioni sul lavoro festivo.
2. Dal 25 ottobre al 5 novembre è vietata l'introduzione nel cimitero di opere scultoree e di materiale da costruzione; le costruzioni in corso dovranno essere sospese; gli imprenditori dovranno provvedere affinché l'opera interrotta non costituisca pericolo, ingombro o disagio per l'utenza.
3. I concessionari di sepolture private devono esigere dagli imprenditori, cui commissionano il lavoro di costruzione e posa di opere funerarie, che nel contratto di affidamento dei lavori sia inclusa la clausola di rispetto incondizionato delle norme del presente regolamento.

## **VIOLAZIONE DELLE NORME EDILIZIE**

### **ART.40**

1. Le violazioni alle disposizioni delle presenti norme sono sottoposte alle sanzioni e penalità previste dalla legge 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla legge regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni e dal D.P.R. 380/2001, come aggiornato dal D.Lgs. 301/2002.
2. Il Dirigente del Settore Tecnico, valendosi delle disposizioni di cui sopra, e di quelle di cui all'art. 107 del T.U. EELL n. 267/2000, ha facoltà di far demolire tutte le opere costruite in difformità od anche con materiali non autorizzati dal regolamento edilizio o dall'autorità comunale.
3. Analogamente rientra nelle competenze del Dirigente citato far sospendere l'esecuzione di opere eseguite in difformità ai regolamenti comunali ed al progetto approvato.
4. Nel caso di inadempienza dei termini stabiliti dall'art.35, il Dirigente competente pronuncerà, previa diffida, la decadenza della concessione cimiteriale, con conseguente incameramento della somma, a suo tempo versata, a titolo di canone per la rilasciata concessione demaniale.

## **TITOLO VIII**

### **NORMA TRASITORIA**

### **ART.41**



1. Le sepolture individuali a sterco, ovvero quindicennali, previste dal precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 5 ottobre 1993, sono abrogate.
2. Le attuali sepolture del campo quindicennale, con scadenze delle relative concessioni differite nel tempo, sono sottoposte al seguente regime: allo scadere della concessione se il periodo di 10 anni occorrenti per la mineralizzazione della salma è trascorso si procede alla esumazione ai sensi dell'art.22 del presente regolamento.
3. In ogni caso non si darà luogo al rinnovo della concessione stessa.

## **NORME FINALI**

### **ART.42**

1. Con apposita deliberazione di anno in anno vengono approvate le tariffe per i servizi mortuari e del cimitero.
2. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, quanto non costituiscano reato, sono punite ai sensi degli artt.344 e 358 del T.U. leggi sanitarie e successive modificazioni e dell'art. 107 del D.P.R. 285/1990.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi abrogati tutti gli atti deliberativi previgenti riguardanti la materia in oggetto.